

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MERAVIGLIA, ZANELLA, VISCA e PIERRI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1988

Nuove norme per la visita medica militare dei portatori di *handicap*

ONOREVOLI SENATORI. – Esiste ancora oggi nel nostro Paese un'amara consuetudine che da tempo avrebbe dovuto essere cancellata dalle disposizioni attualmente vigenti e sostituita con altre più degne di una nazione di alta civiltà e tradizioni, qual è la nostra.

Mi riferisco alle disposizioni che regolano la visita medica militare dei portatori di *handicap*.

Essi vengono convocati e sottoposti a quella visita secondo le stesse modalità applicate agli altri giovani in piena salute fisica e mentale.

Voglio qui riportare la definizione di portatore di *handicap* che è data dalla legge della regione Lazio del 19 settembre 1974, n. 62, e che mi sembra inequivocabile nella sua precisione: «Ai fini della presente legge per "handi-

cappato" si intende la persona che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri e post-natale, presenti una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali e, pertanto, sia oggetto di, o candidata a, processi di "emarginazione"».

Una simile definizione delinea la figura di handicappato meglio di quanto non faccia una semplice dichiarazione di invalido civile, anche se accompagnata da una graduatoria determinata dai punti attribuiti dalla competente commissione. La persona handicappata ha infatti in più quel qualcosa che, secondo la legge regionale citata, possa renderla, a causa della menomazione in atto, oggetto di, o candidata a, processi di «emarginazione».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Condizione che non sempre si verifica per l'invalido civile anche di fronte a menomazioni di una certa entità.

L'attuale procedimento, cui vengono sottoposti i portatori di *handicap* al momento di presentarsi alla visita medica militare, sottopone questi cittadini, già così duramente provati dalla sorte, all'obbligo di esporre pubblicamente le loro infermità causando situazioni di *shock* e frustrazione non solo a loro, ma anche ai familiari che li accompagnano.

Sono talmente rigide le norme che regolano

questa prassi, che vengono esposti alle stesse disposizioni anche gli handicappati che abbiano ottenuto il riconoscimento di infermità al 100 per cento.

Pertanto intendo presentare al Parlamento il seguente disegno di legge nell'intento di sollevare da simili, insensate e crudeli prove i giovani handicappati, già così duramente colpiti moralmente e fisicamente, nonché i loro familiari ed accompagnatori, eliminando al contempo le pesanti spese cui debbono sottoporsi in caso di lunghi e disagiati trasferimenti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Ai fini della presente legge si intende per «handicappato» o «portatore di handicap» la persona che, in seguito ad evento morboso o traumatico, intervenuto in epoca pre, peri o post-natale, presenti una menomazione delle proprie condizioni fisiche, psichiche e/o sensoriali e, pertanto, sia oggetto di, o candidata a, processi di emarginazione.

Art. 2.

1. Al momento dell'accertamento di invalidità presso le locali commissioni competenti, oltre al punteggio di invalidità, dovrà essere indicata la qualifica di «handicappato» o «portatore di handicap» sulla certificazione rilasciata, qualora la persona rientri nei casi descritti dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

1. La certificazione di cui all'articolo 2 dovrà essere inviata nel termine di giorni sessanta al distretto militare competente, che ha l'obbligo della trascrizione nei registri di leva, entro trenta giorni.

Art. 4.

1. Le persone che abbiano ottenuto la qualifica, di cui all'articolo 2, sono esentate dalla visita medica militare e poste in congedo militare permanente.

Art. 5.

1. Solo nel caso si ravvisi la necessità di un controllo per manifesti errori di procedura, la persona in possesso della certificazione di cui

all'articolo 2 potrà essere inviata ad una visita non pubblica di controllo dinnanzi a una commissione presso l'ufficio provinciale di leva.

Art. 6.

1. Qualora questa commissione, costituita oltre che dai medici previsti dalla legge istitutiva delle commissioni militari anche da almeno un esperto psicologo particolarmente versato nei problemi dei portatori di *handicap*, ritenga non fondata la definizione di «portatore di *handicap*» rilasciata dall'autorità sanitaria locale, potrà interporre ricorso demandando la visita ad una commissione di terzo grado, presso il comando militare regionale, la cui decisione sarà inappellabile.